



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca

PROT. 567/RIC

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il secondo aggiornamento al Piano di azione coesione (PAC) approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 dicembre 2011;

VISTO il programma di intervento del PAC e, in particolare, l'allegato 2 all'aggiornamento n. 2 che destina € 5.300.000 per gli anni 2012, 2013 e 2014, ad un'azione finalizzata a promuovere lo sviluppo di capacità critiche negli studenti degli atenei delle regioni della Convergenza ed il loro inserimento in circuiti di ricerca internazionali attraverso la mobilitazione studiosi ed esperti in servizio all'estero presso riconosciuti Centri di ricerca stranieri;

VISTO quanto deciso dal CIPE nella seduta del 3 agosto 2012 in merito all'assegnazione delle risorse finanziarie provenienti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale (fondo rotazione ex legge 183/87) dei Programmi operativi Nazionali e Regionali della Programmazione unitaria previsti anche in relazione al programma di intervento del PAC;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

RITENUTA la necessità di dettare disposizioni in merito alle modalità di partecipazione al programma da parte dei Dipartimenti delle Università interessate e degli studiosi ed esperti nonché della presentazione dei progetti di didattica, ai fini della selezione delle proposte e della erogazione delle risorse a disposizione;

DECRETA

Articolo 1 (Finalità)

1. Il Programma "Messaggeri della conoscenza" è finalizzato a promuovere la realizzazione di iniziative sperimentali di didattica integrativa volte a mettere a disposizione degli studenti

φ



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dei corsi di laurea triennale, specialistica e a ciclo unico (di seguito corsi di laurea) attivati dagli atenei delle Regioni Convergenza (Campania, Calabria, Sicilia e Puglia) metodi di insegnamento e ricerca tipici di altri sistemi educativi e a contenuti scientifici di frontiera sviluppati da centri di eccellenza internazionale.

2. A tal fine, il presente decreto indica le modalità tramite cui:

- a) individuare i Dipartimenti delle Università delle Regioni Convergenza in cui l'iniziativa verrà attuata;
- b) selezionare i progetti didattici presentati da studiosi ed esperti affiliati a Università e a riconosciuti centri di ricerca stranieri;
- c) stipulare gli accordi operativi per l'attuazione dei progetti didattici;
- d) monitorare l'attuazione del programma e valutare l'impatto dell'intervento sugli studenti e sui dipartimenti universitari che prendono parte all'iniziativa.

3. Per l'attuazione del Programma il MIUR destina risorse finanziarie pari a Euro 5.300.000,00, a valere sul Piano di Azione Coesione così come indicato in premessa.

Articolo 2 (Modalità di Adesione dei Dipartimenti)

1. I Dipartimenti Universitari degli Atenei delle Regioni Convergenza segnalano, per via telematica, la propria disponibilità a partecipare al programma, utilizzando la procedura di registrazione disponibile alla pagina web <https://messaggeri.cineca.it/strutture> entro e non oltre il 9 novembre 2012.

2. Durante la fase di registrazione devono essere comunicate, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) profilo del Dipartimento dell'Ateneo ospitante;
- b) numero di iniziative di docenza che ciascun Dipartimento è disponibile ad ospitare nel periodo compreso tra il 1 marzo 2013 e il 31 luglio 2014;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- c) materie e ambiti disciplinari ritenuti di particolare rilevanza per la qualificazione e integrazione dell'offerta formativa del Dipartimento;
- d) inserimento dell'iniziativa didattica nell'ambito dei percorsi formativi attivati dal Dipartimento anche tramite il riconoscimento di eventuali crediti formativi;
- e) disponibilità di strutture fisiche e di laboratori utili ai fini dell'organizzazione dell'iniziativa;
- f) l'eventuale disponibilità di strutture residenziali per ospitare gli studiosi ed esperti che prendono parte all'iniziativa e delle relative modalità e condizioni di accesso;
- g) i nominativi di un referente scientifico-didattico interno al dipartimento, corredato da curriculum, incaricato di assicurare il buon esito dell'iniziativa, anche diffondendo informazioni tra gli studenti e assicurando il raccordo con le attività del Dipartimento, e di un referente amministrativo, a cui affidare la responsabilità degli aspetti amministrativi connessi alla gestione finanziaria del progetto;
- h) i progetti finanziati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) FESR Ricerca e Competitività 2007 - 2013 a cui ciascun Dipartimento ha partecipato.

Articolo 3 (Presentazione dei progetti didattici)

1. Gli studiosi ed esperti di qualunque nazionalità affiliati a Università o riconosciuti Centri di ricerca non italiani in possesso di una comprovata esperienza di didattica e di ricerca (di seguito "Docenti" o "Docente"), possono presentare uno o più progetti didattici finalizzati a esporre gli studenti iscritti ai corsi di laurea a metodologie didattiche e/o a contenuti scientifici innovativi.

2. I progetti devono prevedere un'articolazione in tre fasi:

1) **Attività didattica**, da svolgersi anche in forma seminariale presso il Dipartimento ospitante e rivolta a gruppi di 25-30 studenti scelti prioritariamente tra quelli iscritti al terzo anno dei corsi di laurea triennale. I contenuti di tale attività devono comprendere una parte dedicata alla narrazione della esperienza professionale del Docente ed essere accompagnati da un'attività progettuale di analisi o di studio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

applicato, da svolgersi in gruppo, e rivolta a tematiche di rilevanza concreta per gli studenti e, ove pertinente, adattata alle caratteristiche del territorio su cui insiste il Dipartimento ospitante. L'attività didattica, della durata complessiva compresa tra un minimo di 20 e un massimo di 45 ore, deve essere articolata in lezioni di didattica frontale e attività di laboratorio o esercitazione. Il progetto deve specificare l'articolazione temporale complessiva dell'iniziativa, che dovrà essere avviato e completato nel periodo compreso tra il 1 marzo 2013 e il 31 luglio 2014, e il periodo di svolgimento dell'attività didattica da svolgere presso il Dipartimento ospitante;

2) **Periodo di studio all'estero**, il progetto didattico deve prevedere la possibilità per un ristretto numero di studenti tra quelli che hanno partecipato all'attività didattica svolta presso il Dipartimento, di trascorrere un periodo di studio presso l'Università o il Centro di ricerca estero a cui il Docente è affiliato. La selezione degli studenti che trascorreranno un periodo di studio all'estero è effettuata, al termine del ciclo di lezioni, secondo modalità e criteri da indicarsi nel progetto. Il periodo di studio all'estero viene regolato nell'ambito di una apposita convenzione tra l'ente ospitante e il dipartimento a cui lo studente è iscritto nella quale dovrà essere indicata la durata del periodo di studio all'estero, della durata minima di due mesi e massima di sei mesi, il programma di attività da seguire durante il periodo di studio all'estero, i referenti responsabili presso l'Istituzione straniera ospitante.

3) **Disseminazione dell'esperienza**. Agli studenti che effettuano un periodo di studio all'estero si chiede di organizzare, al loro rientro, appropriate attività, programmate con l'assistenza/guida del referente didattico del dipartimento, per condividere con gli altri studenti i metodi e i contenuti della propria esperienza e diventare così, a loro volta, catalizzatori di interesse e promotori di una più elevata domanda di qualità nell'insegnamento e nella ricerca.

3. I progetti dovranno essere presentati utilizzando l'apposita procedura informatizzata disponibile alla pagina <https://messaggeri.cineca.it> entro e non oltre il 9 novembre 2012 e devono contenere informazioni in merito a:

a) i metodi ed i contenuti del progetto didattico con particolare riguardo sia ai contenuti dei singoli interventi didattici e all'impegno dedicato alla supervisione degli studenti, sia alle modalità didattiche che si intendono utilizzare specificando come si ritiene queste possano positivamente influire, direttamente o indirettamente, sull'approccio allo studio, alla ricerca, al lavoro, degli studenti;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- b) le attività di studio o ricerca su cui si intende far esercitare gli studenti, anche in gruppo, avendo cura di privilegiare, ove opportuno, argomenti che abbiano rilevanza o applicabilità per il territorio in cui opera il Dipartimento;
 - c) le modalità ed i criteri di selezione degli studenti che trascorreranno un periodo di studio presso l'istituzione straniera a cui il Docente è affiliato, ed il loro numero;
 - d) le attività in cui saranno impegnati detti studenti durante il periodo di residenza all'estero, specificando le attività formative e le risorse universitarie che sarebbero loro accessibili, i docenti con cui potrebbero avere contatti, e le occasioni di condivisione dell'esperienza altri studenti o ricercatori attivi presso l'Istituzione straniera ospitante;
 - e) proposte e suggerimenti in relazione alle attività di diffusione e moltiplicazione dell'esperienza che dovranno essere svolte dagli studenti che hanno trascorso il periodo all'estero al loro ritorno;
 - f) presentazione di un piano dei costi elaborato sulla base di quanto previsto al successivo articolo 6 in relazione al tipo di spese ammissibili.
4. Ciascun Docente può indicare fino a tre strutture universitarie delle Regioni della Convergenza presso le quali ritiene che il progetto didattico presentato possa essere più efficacemente attuato.

Articolo 4 **(Selezione dei progetti didattici e dei Dipartimenti)**

1. La selezione dei progetti didattici presentati dai Docenti proponenti verrà svolta da un Comitato di Selezione (di seguito Comitato) nominato dal MIUR il quale valuterà i seguenti elementi:

- a) il curriculum e i titoli accademici del Docente, la qualità dei contenuti proposti per l'insegnamento e il riconoscimento internazionale dell'istituzione straniera presso cui il Docente lavora;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

b) la capacità del Docente di trasmettere e divulgare i contenuti delle materie proposte per l'insegnamento; a riprova della capacità didattica e divulgativa potranno essere valutati anche eventuali materiali didattici, file audio-video o riconoscimenti della capacità didattica allegati alla proposta;

c) le motivazioni del Docente così come testimoniate dalla qualità e innovatività del progetto didattico e del progetto di lavoro di gruppo proposti;

d) la possibilità di conciliare il progetto didattico con le disponibilità dei Dipartimenti candidatisi ad ospitare le iniziative didattiche.

2. I Dipartimenti universitari presso cui attuare i progetti didattici saranno individuati dal Comitato fra quelli che hanno presentato la propria candidatura, dimostrando di essere in linea con le finalità dell'iniziativa, anche dal punto di vista delle condizioni ambientali e logistiche di cui dispongono.

3. Nell'individuazione dei Dipartimenti il Comitato prenderà in considerazione i seguenti elementi:

a) la possibilità di far combaciare le aree di specializzazione dei Docenti selezionati con gli ambiti disciplinari dei Dipartimenti candidatisi ad ospitare l'iniziativa, risultando in una distribuzione che copra il maggior numero possibile di ambiti disciplinari;

b) l'opportunità di non escludere, ove possibile, nessuna delle Regioni Convergenza;

c) l'opportunità, nel caso in cui le candidature dei Dipartimenti eccedano il numero di progetti e compatibilmente con le considerazioni di cui ai punti precedenti, di privilegiare i Dipartimenti che si trovano nella fascia centrale di una distribuzione per qualità dell'offerta didattica ed apertura internazionale;

d) capacità delle iniziative selezionate di contribuire all'efficacia di progetti di ricerca già in corso presso gli stessi Dipartimenti, ivi compresi quelli finanziati dal Programma Operativo Ricerca e Competitività FESR 2007-2013;

e) le preferenze indicate ai sensi del precedente articolo 3, comma 4, del presente decreto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. La selezione dei progetti didattici viene conclusa entro il 15 dicembre 2012. Una volta approvata da parte del Ministero la graduatoria di merito dei progetti didattici, lo stesso prende contatto con i Dipartimenti individuati e propone loro di ospitare uno o più dei progetti didattici selezionati, seguendo i criteri sopra indicati. I Dipartimenti dichiarano la loro disponibilità entro 15 giorni e, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accettazione, provvedono a inoltrare al Ministero la delibera dell'organo competente contenente l'impegno a fornire adeguato supporto all'attuazione del progetto didattico presentato secondo quanto previsto dal precedente art. 2.

5. In caso di mancato abbinamento tra progetto selezionato e Dipartimento, la graduatoria dei progetti può essere utilizzata a scorrimento. Il Ministero non garantisce che l'interesse manifestato da ciascun Dipartimento possa essere soddisfatto, né che i progetti didattici valutati positivamente dal Comitato di selezione possano trovare le condizioni per essere realizzati nell'ordine rappresentato dalla graduatoria stilata.

Articolo 5 (Stipula degli Accordi di attuazione)

1. Il Ministero, stipula con le Università che hanno deliberato l'accettazione del progetto didattico loro proposto (di seguito struttura ospitante) un accordo nel quale vengono specificati:

a) il progetto didattico da attuare, specificandone i contenuti, l'articolazione, la durata, la data di inizio e di fine;

b) il nominativo del Docente titolare del progetto didattico con il quale il soggetto ospitante stipulerà un contratto di didattica integrativa. Nel caso il progetto didattico preveda il coinvolgimento di più Docenti, la struttura ospitante stipulerà un contratto con ognuno di essi specificando per ognuno compiti e responsabilità;

c) il nominativo del referente scientifico-didattico e del referente amministrativo indicati dal dipartimento;

d) le risorse assegnate per l'attuazione del progetto;

e) le modalità di rendicontazione e controllo delle spese sostenute e delle attività sviluppate.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Al suddetto Accordo deve essere allegata una lettera di impegno dell'Istituzione straniera a cui il Docente titolare del progetto didattico è affiliato con la quale detta Istituzione si impegna ad ospitare il numero di studenti indicato nel progetto didattico selezionato.

Articolo 6 (Tipologie di spese ammissibili)

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 1, per l'attuazione dei singoli progetti didattici verranno riconosciuti:

- € 200,00 lordi, più copertura degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione, per ciascuna ora di didattica, laboratorio o esercitazione, fino a massimo di € 12.000;
- fino a un massimo di € 7.500 complessivi per le spese di viaggio, vitto e alloggio degli studiosi ed esperti incaricati dell'attuazione del progetto;
- fino a un massimo di € 10.000 comprensivi di spese di viaggio, vitto e alloggio per ciascun periodo di studio all'estero, per un importo complessivo non superiore a € 20.000 per ogni progetto didattico;
- fino a un massimo di € 3.000 per le spese di disseminazione e divulgazione di ciascuno studente al rientro dal periodo di soggiorno all'estero, per un importo complessivo non superiore a € 6.000 per ogni progetto didattico;
- contributo alle spese di gestione e organizzazione sostenute dalla struttura ospitante pari al 20 per cento del totale dei costi sostenuti fino a un massimo di € 8.000.

2. Il Ministero, successivamente alla stipula dell'accordo, provvede al trasferimento all'Università di un ammontare di risorse pari all'80 per cento dell'importo accordato per l'esecuzione del progetto didattico, ivi incluso la somma necessaria per la corresponsione del compenso spettante agli studiosi ed esperti incaricati dello svolgimento dell'attività didattica. Tale compenso è definito in relazione a quanto previsto dall'art.1 del D.M. 21 luglio 2011, n. 313.

3. Il Ministero provvede a corrispondere il saldo dovuto o a recuperare gli importi non utilizzati, o non debitamente documentati, al termine del progetto a fronte della presentazione da parte degli Atenei che stipulano l'accordo di apposita rendicontazione.

4. Eventuali economie derivanti dall'attuazione del presente decreto saranno utilizzate per le stesse finalità attraverso specifico provvedimento.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

5. Per il funzionamento del Comitato di cui al precedente articolo 4 del presente decreto sono riconosciute esclusivamente le spese di missione e viaggio nei limiti previsti dalle normative vigenti.
6. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 1 del presente decreto sono riservati Euro 20.000,00 per le spese di comunicazione, e Euro 120.000,00 per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'iniziativa.

Articolo 7 (Disposizioni finali)

1. Il Responsabile del Procedimento per il presente Decreto è il Dott. Fabrizio Cobis. Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio VII. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it.
3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: fabrizio.cobis@miur.it

Roma, 21 SET. 2012

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emanuele Eldora)